



COMUNE DI TROPEA

89861(Provincia di Vibo Valentia)

Prot. (vedasi nota a margine)

ORDINANZA N. 10 DEL 20/05/2026

OGGETTO: **ORDINANZA DI REVOCA PARZIALE DELL'ORDINANZA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N. 5 DEL 10/02/2026**

**LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(nominata con DPR 24.04.2024)
Nell'esercizio delle funzioni del Sindaco**

- **VISTA** la propria Ordinanza n. 5 del 10/02/2026 di non potabilità dell'acqua destinata al consumo umano dell'intera rete idrica comunale;
- **PRESO ATTO** della nota ASP di Vibo Valentia, prot. 31038 del 18/05/2026, acquisita al protocollo comunale in pari data con n. 15217, nella quale viene proposta la revoca parziale della sopraddetta ordinanza, relativamente alla parte di acquedotto che fornisce il p.to di prelievo Fontana pubblica Largo Mercato Tre Fontane, mentre permane la validità relativamente alla parte di acquedotto che fornisce il p.to di prelievo da distribuzione di linea in via Campo di Sotto;
- **CONSIDERATO** che per quanto sopra premesso, **sono venuti meno i presupposti** che hanno portato all'emissione dell'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 5 del 10/02/2026, **limitatamente** alla parte di acquedotto che fornisce il p.to di prelievo Fontana pubblica Largo Mercato Tre Fontane, **mentre permangono** per la parte di acquedotto che fornisce il p.to di prelievo da distribuzione di linea in via Campo di Sotto;
- **Tenuto conto**, che la parte di acquedotto che alimenta il p.to di prelievo da distribuzione di linea in via Campo di Sotto interessa le località: Campo di Sotto; Campo di Sopra, Viale Don Mottola, via Libertà e relative intersezioni;
- **RITENUTO** necessario disporre la revoca parziale dell'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 5 del 10/02/2026;

ORDINA

per i motivi esposti in premessa, di revocare il divieto dell'utilizzo dell'acqua per scopi potabili e per il consumo umano di tutto il territorio comunale, ad eccezione delle località: Campo di Sotto; Campo di Sopra, Viale Don Mottola, via Libertà e relative intersezioni per le quali l'Ordinanza n. 5 del 10/02/2026 rimane in essere.

DISPONE

CHE il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Tropea.

L'inserimento del provvedimento nel sito ufficiale Home - Comune di Tropea

CHE In caso di non ottemperanza del presente provvedimento, fatto salvo il disposto dell'art.650 del c.p.p., si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa fino ad € 500,00 prevista dall'art.7 bis c.1 del D.Lgs.267/2000.

La presente ordinanza sarà notificata ai seguenti organi:

- Prefettura- Ufficio Territoriale di Governo di Vibo Valentia;
- Al Direttore Sanitario Aziendale ASP di Vibo Valentia (VV);
- Al Direttore Amministrativo Aziendale ASP di Vibo Valentia (VV);
- Al Referente del Dipartimento di Prevenzione ASP di Vibo Valentia (VV);
- Regione Calabria – Dipartimento Tutela della Salute e politiche Sanitarie Sanità Veterinaria, Area Sian U.O.8.4 – Sicurezza degli Alimenti e Nutrizione Cittadella Regionale viale Europa Località Germaneto – 88100 CATANZARO (CZ) pec: veterinaria.salute@pec.regione.calabria.it;
- al Comando Polizia Municipale;
- al Comando stazione Carabinieri di Tropea;
- al Posto Fisso della Polizia di Tropea;
- alla Tenenza della Guardia di Finanza di Tropea;

Contro il presente provvedimento, dalla data di pubblicazione entro 60 gg. può essere proposto ricorso al T.A.R. competente, oppure, in alternativa, entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, li 20/05/2026

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
TURCO MICUCCI - CALENDRA